Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 31 AGOSTO 1954:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

(2882)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Gorizia.

(2875)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 1954, n. 743.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n 97; 30 ottobre 1949, numero 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546 e 11 marzo 1953, n. 756;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'attuale art. 250 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio », in « chirurgia generale » ed in « anestesia ».

Scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio.

Art. 251. — La scuola che ha la durata di due anni, ha sede presso l'Istituto di patologia medica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 252. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Chimica dei processi digestivi, nozioni di chimica sulle malattie del ricambio; elementi di ematologia morfologica e clinica. Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità. Anatomia patologica del tubo digerente ed organi annessi. Anatomia patologica ematopoetici. Terapia generale e speciale delle malattie del ricambio, del sangue e del tubo digerente. Internato nella patologia medica.

2° anno:

Emopatie essenziali e sintomatiche. Malattie del tubo digerente ed organi annessi. Malattie del ricambio e loro rapporti con le ghiandole endocrine.

Art. 253. — Gli iscritti al 2° anno hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto di patologia medica, secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola.

Art. 254. — Al termine del 1° anno gli iscritti dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia morfologica e clinica e di chimica fisiologica e clinica. Alla fine dei corsi, oltre alla dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento, una prova clinica sul malato ed una indagine di laboratorio.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 255. — La scuola che ha la durata di cinque anni, ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 256. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Patologia e clinica chirurgica; anatomia chirurgica e semeiotica chirurgica.

2° anno:

Patologia e clinica chirurgica; anestesia e diagnostica chirurgica.

3° anno:
Patologia e clinica chirurgica; traumatologia, ortopedia, medicina operatoria, chirurgia infantile.

4° anno:
Patologia e clinica chirurgica; chirurgia vascolare, chirurgia plastica, chirurgia d'urgenza, medicina operatoria.

5° anno:
Patologia e clinica chirurgica; neuro-chirurgia, chirurgia toracica, tecnica operatoria.

Art. 257. — I corsi potranno essere integrati con conferenze che offrono particolare interesse, su argomenti scelti dal direttore della scuola. E' obbligatorio l'internato in clinica chirurgica nei periodi stabiliti dal direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in anestesia

Art. 258. — La scuola che ha la durata di due anni, ha sede presso la clinica chirurgica generale, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 259. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno: I fondamenti anatomici, fisiologici e farmacologici delle anestesie.

2° anno: Le anestesie generali. Le anestesie locali regionali. Trattamento pre e post-anestetico.

Art. 260. — I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti scelti dal direttore. Gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella clinica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1954, n. 744.

Messa in liquidazione dell'« Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per contadini convalescenti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 maggio 1926, n. 1100, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto provinciale Vittorio Emanuele III per l'assistenza sociale ai contadini della provincia di Cremona e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 309, col quale la denominazione del predetto Istituto fu modificata in quella di Cassa mutua provinciale Vittorio Emanuele III per le malattie dei contadini della provincia di Cremona e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2059, col quale la denominazione della Cassa predetta fu modificata in quella di Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per i contadini convalescenti e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto il decreto 21 giugno 1949, con il quale il Prefetto di Cremona provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente ed alla nomina di un commissario nella persona dell'on. senatore avvocato Ennio Zelioli;

Vista la relazione del predetto commissario sulla gestione straordinaria dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla liquidazione dell'Ente, stante l'impossibilità per il medesimo di poter perseguire gli scopi istituzionali e di trasferirne il patrimonio residuo al Consorzio antitubercolare di Cremona;

Visto l'art. 27 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente « Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per contadini convalescenti » è posto in liquidazione.

L'avv. Ennio Zelioli, commissario prefettizio per la gestione straordinaria dell'Ente è nominato liquidatore dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente di cui al precedente articolo, residuato dalla liquidazione, sarà devoluto al Consorzio antitubercolare di Cremona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 1954, n. 745.

Approvazione dell'atto stipulato con la Società anonima italiana ferrotramviaria per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016, con la quale è stata autorizzata la maggiore spesa di L. 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta;

Visto l'atto 4 giugno 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 526;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 2 aprile 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il le-

gale rappresentante della Ferrotramviaria Società anonima italiana per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 746.

Approvazione ed esecuzione dell'atto-capitolato per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane della città di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;
Uditi i pareri della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 14 maggio 1954 stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante del comune di Pisa, per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta città.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1954, n. 747.

Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue:
« Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è abrogato.
Il secondo comma dello stesso articolo è modificato come segue:
« Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli ».
Il quinto comma dello stesso articolo è modificato come segue:
« Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dal-

l'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue: « Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo ».

Nel secondo e terzo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione e nel primo e secondo comma dell'art. 42 stesso Codice alla parola « biennio » è sostituita la parola « quadriennio ».

Conseguentemente, negli articoli 8, 9 e 42 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla parola « biennio » è sostituita la parola « quadriennio »; alle parole « nove anni » sono sostituite le parole « quindici anni ».

L'ultima parte del primo comma dell'art. 16 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione è modificata come segue: « Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali ».

La modifica disposta col primo comma ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento citato.

Art. 4.

La facoltà attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735, di concedere autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, è trasferita alle Amministrazioni provinciali, le quali provvedono sentito il parere della Capitaneria di porto.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è modificato come segue: « Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, è sostituito dal seguente: « Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto ».

Art. 7.

Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'articolo 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venifiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione.

Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, sono sostituiti dai seguenti: « Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alla possibilità di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.

Il Ministro per la marina mercantile può con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

L'ultimo comma del citato art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, è modificato come segue:

« Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000 ».

Art. 9.

La facoltà consentita dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, di stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possano riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero dei pescatori che vi sono addetti, è trasferita alle Amministrazioni provinciali, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, è modificato come segue: « La pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti, a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che le Capitanerie di porto ne diano il permesso ai richiedenti cittadini italiani, tanto se siano proprietari o armatori di detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le società fra questi;

b) che le Capitanerie stesse stabiliscano, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescherecci, e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti ed ogni altra opportuna disposizione ».

Art. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, modificata dalla legge 1° aprile 1935, n. 543, sono sostituiti dal seguente: « Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e depositi di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse, nei riguardi igienici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — DE PIETRO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali del tronco stradale di circonvallazione e contemporanea declassificazione di due tronchi stradali, in comune di Afragola, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 23 aprile 1952, n. 57, con la quale la Deputazione provinciale di Napoli ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada di circonvallazione, in comune di Afragola, che va dall'incrocio con la provinciale Dario Fiore all'innesto con la provinciale Cinquevie, e per la contemporanea declassificazione da provinciale della via Macello, che va dalla via comunale Cirillo fino alla provinciale Casalnuovo-Afragola e del tronco della provinciale Dario Fiore, che va dalla circonvallazione a sinistra fino al numero civico n. 45;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole, n. 101, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che i tre tronchi stradali di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere, rispettivamente, il primo classificato a provinciale e gli altri due declassificati dalle strade provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' classificato fra le strade provinciali ed incluso nell'elenco delle strade della provincia di Napoli il tronco stradale di circonvallazione, in comune di Afragola, che va dall'incrocio con la provinciale Dario Fiore all'innesto con la provinciale Cinquevie:

Art. 2.

Sono declassificati da strade provinciali la via Macello, in comune di Afragola, che va dalla via comunale Cirillo fino alla provinciale Casalnuovo-Afragola e il tronco della strada provinciale Dario Fiore, che va dalla circonvallazione a sinistra fino al numero civico 45.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 168

(4004)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, società per azioni con sede in Chiavari (Genova), ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, società per azioni con sede in Chiavari (Genova);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, società per azioni con sede in Chiavari (Genova), è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto riguarda la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro GAVA

(4210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Manfredonia (Foggia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.31/6/62551 in data 6 agosto 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Manfredonia (Foggia), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1150 circa, sita in Manfredonia, indicata nel catasto comunale alla partita 302, foglio 25, mappa 188, part. *A*, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 80 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.498.929 (lire duemilioniquattrocentonovantottomilanovecentoventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 30.85.10, espropriati nei confronti della ditta ALBERTACCI Teodoro di Gennaro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 79 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.189.654 (lire cinquemilionicentottantanovemilaseicentocinquantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Bernalda (provincia di Matera della superficie di ettari 57.24.95, espropriati nei confronti della ditta APPIO Giuseppe fu Gaetano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 146 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.365.596 (lire duemilionitrecentosessantacinquemilacinquecentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lavello (provincia di Potenza) della superficie di ettari 22.63.69, espropriati nei confronti della ditta ARANEO Francesco di Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 790, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.365.000 (lire duemilionitrecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 145 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.182.800 (lire unmilionecentottantaduemilaottocento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lavello (provincia di Potenza) della superficie di ettari 11.31.81, espropriati nei confronti della ditta ARANÈO Francesco di Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952 n. 3658 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.180.000 (lire unmilionecentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 78 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.391.439 (lire unmilionetrecentonovantunomilaquattrocentotrentanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 34.55.92, espropriati nei confronti della ditta BARBERA Maria e Giulio fu Alfonso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295, del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 144 Agricoltura), è stata determinata in L. 670.169 (lire seicentosettantamilacentosessantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 33.59.24, espropriati nei confronti della ditta BARI Anna di Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 670.000 (lire seicentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale

competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 143 Agricoltura), è stata determinata in L. 774.698 (lire settecentosettantaquattromilaseicentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 7.30.39, espropriati nei confronti della ditta BIANCO Addolorata di Paolino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 770.000 (lire settecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 142 Agricoltura), è stata determinata in L. 854.698 (lire ottocentocinquantaquattromilaseicentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 31.67.61, espropriati nei confronti della ditta BIANCO Lucilla fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 850.000 (lire ottocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 141 Agricoltura), è stata determinata in L. 877.796 (lire ottocentosettantasettemilasettecentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 14.33.14, espropriati nei confronti della ditta BIANCO Maria fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 875.000 (lire ottocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 140 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.617.662, (lire quattromilioniseicentodiciasettemilaseicentosessantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 48.50.47, espropriati nei confronti della ditta BLOTTI Pasquale fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.615.000 (lire quattromilioniseicentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 139 Agricoltura), è stata determinata in L. 22.693.204 (lire ventiduemilioniseicentonovantatremiladuecentoquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano (provincia di Potenza) della superficie di ettari 243.57.42, espropriati nei confronti della ditta BRANCA Guido fu Ascanio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 22.690.000 (lire ventiduemilioniseicentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 138 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.774.113 (lire unmilionesettecentosettantaquattromilacentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ortanuova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 21.19.61, espropriati nei confronti della ditta CALVIO Paolo fu Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.770.000 (lire unmilionesettecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 137 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.777.162 (lire cinquemilionisettecentosettantasettemilacentosessantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Stornara (provincia di Foggia) della superficie di ettari 71.32.30, espropriati nei confronti della ditta CANNONE Giuseppe e Giovanni fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.775.000 (lire cinquemilionisettecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 136 Agricoltura), è stata determinata in L. 487.033 (lire quattrocentottantasettemilatrentatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera) della superficie di ettari 7.17.81, espropriati nei confronti della ditta CERULLI Michelina fu Nicola, maritata Vitacca, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 dicembre 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 485.000 (lire quattrocentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 135 Agricoltura), è stata determinata in L. 8.668.294 (lire ottomilioniseicentosessantottomiladuecentonovantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Corato (provincia di Bari) della superficie di ettari 274.20.56, espropriati nei confronti della ditta CIMADOMO Ettore fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.665.000 (lire ottomilioniseicentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 134 Agricoltura), è stata determinata in L. 13.507.677 (lire tredicimilionicinquecentosettemilaseicentosettantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza) della superficie di ettari 163.52.43, espropriati nei confronti della ditta DEL MONTE Chiara fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 830, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.505.000 (lire tredicimilionicinquecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 133 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.716.845 (lire duemilionisettecentosedicimilaottocentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 33.54.13, espropriati nei confronti della ditta DI CONZA Pietro Antonio di Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1718, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.715.000 (lire duemilionisettecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 132 Agricoltura), è stata determinata in L. 511.499 (lire cinquecentoundicimilaquattrocentonovantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 6.31.48, espropriati nei confronti della ditta DI NISI Giuseppe fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 510.000 (lire cinquecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4055)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita in sinistra del torrente Molinella in comune di Cariati.

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1954, n. 313, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale di mq. 198, sita in sinistra del torrente Molinella, agro del comune di Cariati, località Vallone (Cosenza), riportata sulla mappa del nuovo catasto terreni alla particella n. 414 del foglio n. 8.

(4082)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno, site nel comune di Trebisacce

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1954, n. 211, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno, formate da due appezzamenti di complessivi mq. 3250, site in agro del comune di Trebisacce, località Chiusi (Cosenza), riportate sulla mappa del nuovo catasto terreni alle partite nn. 313 e 85 degli stessi fogli n. 26, particelle nn. 139 e 158.

(4083)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita nel vecchio alveo del fiume Coscile in comune di Spezzano Albanese.

Con decreto Ministeriale 6 maggio 1954, n. 312, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale di mq. 13.350, sita nel vecchio alveo del fiume Coscile, località Macchia dentro Vote, compresa in catasto nel manpale del nuovo catasto terreni partita 19 del comune di Spezzano Albanese (Cosenza).

(4084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Folghera Carlo fu Carlo, già esercente in Borgosesia, frazione Lovario n. 56.

Tali marchi recavano il n. 7-VC.

(4196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,70	643,20
» Firenze	624,68	638 —
» Genova	624,75	643,50
» Milano	624,75	643,50
» Napoli	624,70	643,10
» Palermo	624,74	643,25
» Roma	624,75	643,625
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,74	—
» Venezia	624,75	643 —

Media dei titoli del 30 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,625
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % 1936	91,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,75
1 dollaro canadese . . . . . . » 643,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,30

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 4 agosto 1954, i poteri conferiti all'avv. Carmine Lauletta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor » di Napoli, sono stati prorogati al 31 dicembre 1954.

(4203)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine o conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il dott. Giovanni Raucci fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Satriano di Lucania (Potenza).

2. Il sig. Danza Michele di Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza).

3. Il sig. Pandolfo Giuseppe di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(4064)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Sebastiano Pisanu fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).

2. Il sig. Pietro Fenu (noto Raimondo) di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bono (Sassari).

3. Il sig. Ignazio Onnis di Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro).

4. Il sig. Cesare Deiana fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro).

5. Il sig. Giovanni Antonio Usai fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari).

6. Il sig. Anacleto Serci fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari).

7. Il sig. Vincenzo Congiu fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

8. Il sig. Giovanni Maria Pistidda di Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari).

9. Il sig. Giuseppe Pirinu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro).

10. Il sig. Salvatore Manca fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).

11. Il sig. Salvatore Lorenzoni fu Ant. Fabiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

12. Il sig. Giovan Francesco Fancellu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari).

13. Il sig. Giovanni Cocco Bitti fu Ant. Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari).

14. Il sig Pietro Maria Bonu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottida (Sassari).

15. Il sig. Paolino Bazzoni fu Gavino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari).

16. Il sig. Raimondo Masala fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari).

17. Il dott. Costantino Cuccuru fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).

18. Il dott. Antonio Santoni fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari).

19. Il sig. Federico Mancosu fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari).

20. Il sig. Pietrino Montesu di Giov. Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari).

21. Il sig. Salvatore Sotgiu fu Diego è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari).

22. Il sig. Felice Vacca fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari).

23. Il sig. Giovanni Piras di Onorio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(4065)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca « Orazio Comes » di Monopoli, in liquidazione, con sede in Monopoli (Bari).

Nella seduta tenutasi il giorno 14 agosto 1954 dal Comitato di sorveglianza della Banca « Orazio Comes » di Monopoli (Bari), l'avv. Alfredo Zallone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4213)

REGIONE SICILIANA

Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 33 del 10 luglio 1954.

DECRETO 31 maggio 1954 (296).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio del lago di Lentini.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del comprensorio di bonifica del lago di Lentini, formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) il piano di massima delle opere pubbliche con la loro elencazione sommaria, descrizione e con la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto n. 37754 del provveditore alle opere pubbliche di Palermo che disponeva la pubblicazione del piano generale a termine dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Considerato che durante la pubblicazione del piano generale di bonifica in argomento furono presentati n. 5 opposizioni a firma rispettivamente: Antonino Paternò del Toscano; Beneventano; Lucrezia Gironimo; avv. Adragna quale presidente della Società « Biviere di Lentini »; dott. Gaetano Lanza Branciforti in proprio e in qualità di procuratore del fratello P.pe Raimondo Lanza Branciforti; nonchè di amministratore dei beni ereditari indivisi della P.ssa di Trabia e di Butera, Donna Giulia Florio;

Che la prima opposizione Paternò del Toscano opina che se attuati i lavori previsti nel piano generale per la sistemazione dei fiumi Zena, Barbajanni e San Leonardo le sue terre verrebbero invase con maggior frequenza dalle acque e danneggiati. Il ricorrente conclude chiedendo l'esecuzione di opere atte a contenere le acque nella zona a valle del ponte Malati a protezione delle sue terre.

La seconda, a firma Beneventano, lamenta gli stessi inconvenienti della prima, per cui il ricorrente chiede la preventiva sistemazione del fiume Lentini a valle del Zena, a difesa delle sue proprietà, minacciate da esondazioni.

La terza avanzata dalla ditta Lucrezia Gironimo fa presente che la nuova inalveazione al Barbajanni, da effettuarsi lungo la proprietà della ricorrente, richiederà l'espropriazione di parte delle sue terre che verranno indennizzate con somme irrisorie e prosegue affermando che il prosciugamento del lago danneggerebbe la flora e la sua proprietà.

La quarta è stata presentata dall'avv. Adragna presidente della Società Biviere di Lentini. Ad essa ha aderito in pieno, richiamandone il contenuto, il dott. Gaetano Lanza Branciforti, in proprio e in qualità di procuratore del fratello principe Raimondo Lanza Branciforti, nonchè di amministratore dei beni ereditari indivisi della principessa Trabia e di Butera, Donna Giulia Florio.

I ricorrenti vorrebbero dimostrare che il costo delle opere imporrebbe ai consorziati un onere troppo gravoso e propongono che per il rimboschimento anzichè essenze forestali vengano adoperati alberi fruttiferi più redditizi.

Inoltre fanno rilevare la mancanza, nel piano generale, di previsione di linee elettriche, telegrafiche, telefoniche; la mancanza di borghi e sottoborghi per tutto il perimetro del

lago, di stazioni antimalariche. Ritengono insufficiente la viabilità prevista e mal distribuita la rete degli acquedotti rurali;

Considerato, circa le opposizioni presentate:

a) opposizione Paternò del Toscano — che si tratta di sistemazione di alvei esistenti, che non implica un aumento del volume dell'acqua del San Leonardo tenuto poi conto degli effetti del rimboschimento previsto nell'Alto Bacino, nonchè di quelli che verranno ad esercitare i due serbatoi montani previsti nel piano generale si ritiene che dalla attuazione delle nuove opere non verrà approvata la situazione dei fondi del ricorrente. Comunque, in sede di progettazione esecutiva delle opere saranno tenuti in debito conto le richieste del ricorrente, per evitare danni alle proprietà dello stesso;

b) opposizione Beneventano — che i danni alla proprietà del ricorrente non dipendono dai lavori, previsti nel piano generale, per la arginatura, in destra del fiume Lentini ma dal naturale corso dell'alveo e dell'acqua che respinta dalla spalla destra del ponte Reina va a finire contro la sponda sinistra del fiume Lentini in corrispondenza della proprietà dell'opponente, che sebbene protetta da costruzione in muratura, se ne teme un eventuale danneggiamento per esondazione. Si tratta quindi più che di opposizione, di denunzia di danno temuto;

c) opposizione Geronimo — che si tratta di preoccupazione per la futura espropriazione di parte della proprietà, necessaria per la nuova inalveazione del torrente Barbajanni e del relativo indennizzo ritenuto irrisorio. Va osservato che ciò va rivolto nella fase esecutiva e per quanto riguarda il prezzo di esproprio la ricorrente può fare valere le sue ragioni presso le autorità competenti;

d) opposizione Società Biviere Lentini dott. Gaetano Branciforti che i ricorrenti nel ritenere gravoso l'onere derivante dalle opere di bonifica non hanno tenuto conto del contributo dello Stato, che riduce di molto quello della proprietà privata.

Per quanto riguarda le opere forestali il progetto non determina il genere di piante da adoperarsi nel rimboschimento per cui in sede di esecuzione le proposte dei ricorrenti potrebbero essere prese in considerazione dal Corpo forestale. I rilievi tecnici mossi sono da respingersi in quanto i problemi ad essi inerenti sono stati studiati da tecnici idonei che offrono la massima garanzia.

Visto il voto 28 febbraio 1952 con cui il C.T.P.B.I. di Siracusa, si esprime favorevolmente in merito all'approvazione del piano generale di bonifica rielaborato, secondo quanto consigliato dal C.T.A.;

Visto il voto n. 29269 del 22 luglio 1952 con il quale il C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, ritiene meritevole di approvazione il piano generale di bonifica, integrato dal consorzio in base ai suggerimenti dati con il voto n. 28163 dallo stesso C.T.A.;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) opere sistemazione idraulico-forestale;
2) costruzione bacini montani;
3) opere sistemazione fluviale;
4) opere bonifica idraulica;
5) opere stradali varie;
6) opere irrigue;
7) acquedotto rurale;
8) borghi e sottoborghi;
9) linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
10) difesa antimalarica;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione della agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli nella terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2, mediante l'imposizione di un carico di bestiame stabulato e semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano vanno adeguate a quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Visto il voto n. 3 del 29 gennaio 1954, con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 precitata, ha espresso il parere che il piano generale in argomento sia da approvare, subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della citata legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

In conformità delle premesse, respinte le opposizioni di cui in narrativa, avanzate dalle ditte summenzionate, in quanto infondate, è approvato il piano generale di bonifica del comprensorio di bonifica del lago di Lentini.

Tale piano di riferisce ad un territorio di Ha. 60.340 delimitato dal seguente perimetro:

a nord: dalla strada provinciale Catania-Caltagirone che con origine al bivio con la strada provinciale Fildidonna-Catania presso l'osteria di Serravalle, segue in direzione nord-est fino all'incontro con la strada statale 114 (bivio Jazzotto), quindi segue la predetta strada statale in direzione sud fino al ponte Malati sul fiume San Leonardo; seguendo tale corso d'acqua in direzione nord-est raggiunge il mare Jonio;

a est: dal mare Jonio per il tratto che va dalla foce del fiume San Leonardo all'abitato di Brucoli;

a sud: partendo dall'abitato di Brucoli segue la strada provinciale omonima fino alla stazione ferroviaria, quindi volge in direzione ovest seguendo la carrareccia Percettore-Scirumi-Stallonaro fino ad incontrare la strada provinciale Villasmundo Augusta presso il km. 8,7.

Da questo punto dopo aver percorso un breve tratto della predetta strada (circa 500 metri), volge in direzione sud sulla strada comunale San Fratello-Deri fino alla intersezione col fiume Mulinello, il quale poi ne costituisce il confine fino alla masseria Giardinello sita sulla destra di detto fiume, quindi passa sulla carrareccia Dominici e arriva alla strada statale n. 114, a circa un chilometro e mezzo a sud-est dell'abitato di Villasmundo, qui volge in direzione est e seguendo detta strada statale tocca quasi la masseria Santuccio dove punta a ovest sulla strada comunale dei Sortinesi, seguendo la quale, attraverso la contrada Parisi, raggiunge la strada comunale Cirello; quindi segue quest'ultima per un tratto di 400 metri circa e poi la strada comunale Valle di Piombo fino all'intersezione della strada provinciale Carlentini-Sortino a circa due chilometri a nord dell'abitato di Sortino.

Segue poi quest'ultima per circa 2 chilometri in direzione nord, quindi segue la strada vicinale Vallone di Creta e raggiunge la Fiumara grande o torrente Carrubba al confine tra i comuni di Carlentini e Melilli. Volgendo in direzione sud-ovest segue il detto corso d'acqua, il quale costituisce poi il confine tra i comuni di Carlentini e Sortino, raggiunge in contrada Cugni Sortino, il punto d'incontro dei territori dei comuni di Carlentini, Sortino e Ferla, quindi passa sulla strada vicinale Cava di Pomo, in direzione sud e raggiunge la strada provinciale Giarratana, Buccheri, Ferla Sortino presso la contrada Bruiseri, seguendo quest'ultima strada provinciale arriva fino alla intersezione della stessa con il confine della provincia di Ragusa e Siracusa, poco a sud-ovest del monte Lauro.

Segue il confine di provincia per abbandonarlo all'incontro con la ferrovia a scartamento ridotto Vizzini-Siracusa;

a ovest: segue la ferrovia sopradescritta fino alla sua intersezione con il confine tra le provincie di Catania e Siracusa a sud di Case Donninga. Segue quindi il Vallone Donninga, attraverso la contrada omonima, fino alla confluenza dello stesso con Valle Paradiso, risale quest'ultima per circa 60 metri e quindi punta verso nord percorrendo la strada comunale Passo della Cava, dalla quale, a circa 500 metri prima di arrivare al bivio con la strada vicinale San Giuseppe Roccaro, si dirama in direzione nord seguendo un breve tronco del confine dei fogli di mappa 71 e 72 del comune di Vizzini per raggiungere la strada vicinale Santa Barbara, seguendo la quale si allaccia alla strada vicinale San Giuseppe Roccaro.

Seguendo quest'ultima arteria in direzione nord, attraversa la ferrovia a scartamento ridotto Vizzini-Siracusa e la strada statale siracusana n. 124 e quindi arriva alla strada comunale Zialisa Piano Sonatori. Da questo punto segue detta strada

comunale in direzione ovest e quindi la strada comunale Conventazzo, portandosi sulla strada provinciale Vizzini-Lentini.

Da questo punto dopo aver percorso circa 100 metri di detta strada provinciale passa sulla provinciale Vizzini a Bivio Leone per seguire poi la regia trazzera Mineo Vizzini, fino alla intersezione con il Vallone Causone a nord-ovest del monte Corvo Ceresella, sfiorando quasi e lasciando all'interno il deposito di munizioni dell'aeronautica, dopo di avere attraversato la ferrovia Valsavoia-Caltagirone, nonchè la strada provinciale Militello-Licodia.

Quindi segue detto vallone che segna il confine tra i comuni di Vizzini e Mineo, e che più a valle prende il nome di torrente Catalfaro. Raggiunge la strada comunale Mineo-Lentini sul confine dei comuni Mineo e Vizzini, che segue fino alla intersezione con la strada Mineo-Stazione, segue il confine tra i detti Comuni fino a 300 metri a nord di Case Santa Croce sulla strada Santa Croce-Serralunga la quale segue in direzione nord fino alla intersezione con la strada comunale Piano Garofali al bivio a quota 593: quindi segue quest'ultima che attraversa la contrada omonima, fino alla intersezione con la strada comunale Salabianca, nel bivio a quota 592.

Quindi volge verso sud-est, segue un breve tratto di questa ultima strada comunale e volge verso il nord-est sulla strada vicinale Piano Garofali, fino alla intersezione con il fosso omonimo.

Segue quest'ultimo in direzione est e arriva alla ferrovia Valsavoia Caltagirone a circa un chilometro e mezzo a nord dalla stazione ferroviaria di Militello.

Quindi segue la ferrovia in direzione nord e dopo averne percorso circa due chilometri volge verso nord-est sulla strada comunale Scalazza e quindi sul fosso Foglione, entrambi situati a sud di Case Oliva, raggiungendo il ponticello a quota 345 sulla strada provinciale Filò-Fildidonna-Catania.

Seguendo quest'ultima arriva sulla strada provinciale Caltagirone-Catania, in prossimità dell'Osteria di Serravalle, punto di origine del confine nord.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica.

1. *Terreni irrigui.*

a) Utilizzare razionalmente l'acqua irrigua con costruzione di canali di conduzione ed adduzione impermeabili o con sistemi irrigui atti a ridurre al minimo il disperdimento delle acque, entro due anni dalla disponibilità dell'acqua irrigua.

b) Sistemazione idraulico-agraria

Costruzione di una rete di scoline atta ad assicurare lo sgrondo delle acque, e la esecuzione di altre opere di sistemazione.

Tali opere dovranno essere eseguite entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti fra le opere di competenza statale.

c) Viabilità.

Per i fondi superiori a 20 Ha allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi 1 km, per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 40 Ha l'obbligo incombe qualora la distanza dalla via pubblica sia inferiore a km. 2 per le strade aziendali ed a 4 km. per le strade interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

d) Fabbricati rurali.

Nelle proprietà superiori a 5 Ha e per ogni successiva maggiore superficie di 5 Ha, obbligo di insediamento di una famiglia contadina.

La casa colonica dovrà rispondere ai requisiti igienici e dovrà avere una superficie coperta di mq. 65.

Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo prescritto entro cinque anni dall'inizio della irrigazione. Per i terreni già irrigui entro cinque anni dall'approvazione del presente piano.

e) Carico di bestiame.

Per i fondi a sole coltivazioni erbacee, allevare kg. 180 di peso vivo di bestiame per Ha; per i fondi a colture arboree ed erbacee di superficie superiore a 10 Ha allevare 100 kg. di peso vivo di bestiame per Ha per la parte a colture legnose e kg. 180 per Ha per la parte a seminativo.

La stalla deve essere proporzionata al carico di bestiame stabulato.

f) Approvvigionamento di acqua potabile.

Per i fondi obbligati all'insediamento, costruzione di opere di allacciamento all'acquedotto rurale quando questo esiste nella zona ed in mancanza utilizzo di altre risorse e costruzioni di cisterne, pozzi, etc.

g) Piano particolare.

Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.

Per i fondi di estensione inferiore a 20 Ha si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

2. *Terreni seminativi da trasformare con indirizzo cerealitico-zootecnico.*

a) Viabilità.

Per i fondi superiori a 50 Ha obbligo di allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 100 Ha l'obbligo incombe qualora la distanza dalla via pubblica sia inferiore a km. 2 per le strade aziendali e km. 4 per le strade interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

b) Sistemazione idraulico-agraria.

Esecuzione di opere di sistemazione agraria dei terreni atte ad evitare ristagni di acqua o fenomeni di erosione con svolgimento graduale.

c) Carico di bestiame.

Per i fondi superiori a 20 Ha allevare 100 kg. di peso vivo di bestiame per ettaro e provvedere alla costruzione delle stalle quando queste non esistono o sono insufficienti, ciò sempre che sia assicurato il fabbisogno idrico nel fondo.

d) Fabbricati rurali.

Obbligo di costruire in misura adeguata fabbricati per abitazione dei coloni, mezzadri, compartecipanti, etc. in ragione di una famiglia ogni trenta ettari.

Per i fondi di ampiezza superiore a trenta Ha obbligo di costruire concimaie in muratura o in casi eccezionali fossi col fondo impermeabile o impermeabilizzati della ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

e) Approvvigionamento di acqua potabile.

Per i fondi obbligati all'insediamento, costruzione di opere di allacciamento all'acquedotto rurale, quando questo esiste nella zona ed in mancanza utilizzo di altre risorse e costruzione di cisterne, pozzi, etc.

f) Impianti legnosi.

Per i fondi superiori a 20 Ha sistemare a coltura arborea il 12 % della superficie a seminativo con svolgimento graduale.

g) Piano particolare.

Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a trenta Ha.

Per i fondi di estensione inferiore ai 30 Ha si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

3. *Terreni di seminativi, pascoli ed incolti da trasformare con indirizzo zootecnico-cerealicolo.*

a) Viabilità.

Per i fondi aventi una superficie da 50 e 100 Ha di seminativo, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla via pubblica rotabile, quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

b) Fabbricati.

Obbligo per i fondi superiori a 50 Ha di provvedere alle abitazioni per i salariati fissi ed i compartecipanti, etc., in ragione di una famiglia ogni 50 Ha.

Ogni abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione per una superficie coperta non minore di mq. 65.

Per i fondi di ampiezza superiore a 50 Ha si fa obbligo di costruire concimaie in muratura ed in casi eccezionali fossi in terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso con idonei accorgimenti igienici.

Per le proprietà costituite solo da pascoli od incolti produttivi ed aventi ampiezza superiore a sessanta ettari costruzione di ricoveri in muratura di dimensioni proporzionate al carico di bestiame mantenibile ed alloggio per i pastori.

c) Miglioramento pascoli.

Nei terreni piani e nei terreni collinari migliorare i pascoli a mezzo di spietramento superficiale e coll'estirpamento oculato

di piante infestanti, sempre che l'uno o l'altro non siano pregiudizievoli alla stabilità del suolo.

d) Carico di bestiame.

Per i fondi con più di 50 Ha di seminativo allevare 80 kg. di peso vivo di bestiame per ettaro. Per il computo del carico del bestiame sono ragguagliati ad un ettaro di seminativo tre ettari di pascolo e cinque di incolto produttivo.

e) Piano particolare.

Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha di seminativo o con superficie superiore a 100 Ha di pascolo e seminativo.

Obblighi di carattere generale.

Lungo i compluvi oltre alla costruzione delle briglie sarà provveduto anche alla piantagione di alberi allo scopo di evitare frane e smottamenti purchè si tratti di opere di competenza privata.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Tempo di esecuzione delle opere.

Ove non sia specificatamente previsto un termine diverso per singoli tipi di opere, il termine di esecuzione, viene stabilito in sei anni. Le opere dovranno essere iniziate sin dal primo anno e dovranno essere eseguite in ragione di 1/6 per anno.

Per quanto riguarda i lavori sistematori il termine sarà di anni 10 con inizio sempre dal 1° ed in ragione di 1/10 all'anno salvo che detti lavori non siano strettamente connessi con analoghi lavori da eseguirsi in terreni vicini appartenenti ad altri proprietari, ed in tal caso l'ispettore potrà segnare un termine minore.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o parte nel comprensorio delimitato.

Alle formalità conseguenti provvederà a sue cure e spese l'Amministrazione del consorzio di bonifica del lago di Lentini, la quale entro un bimestre dalla notifica del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato agricoltura e foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Palermo, addì 31 maggio 1954

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 31 maggio 1954 (297).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio Delia Nivolelli.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica Delia Nivolelli, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curate dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio consortile;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 53035 del 17 ottobre 1951 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Delia-Nivolelli, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti con il precitato decreto provveditoriale;

Visto il parere espresso in data 6 agosto 1952 dal C.T.P.B.I. di Trapani;

Visto il voto emesso in data 5-6 febbraio 1953 dal C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) sistemazione idraulica di fiumi e torrenti;
2) costruzione canali di scolo;
3) opere irrigue;
4) canalizzazione;
5) viabilità;
6) approvigionamento idrico;
7) costruzione di borghi rurali;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;
3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico, per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1) e 2) mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive, contenute nel piano di trasformazione, vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 2 del 29 gennaio 1954 con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della precitata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni, circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Delia Nivolelli, presentato dal consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha 23.692 delimitato dal seguente perimetro:

Dal mare Mediterraneo e precisamente a km. 0.500 della strada comunale San Vito-Boccia, a sud dell'abitato di Mazara del Vallo, sale verso nord-est sino ad incontrare la strada nazionale SS 115, che segue verso est sino al km. 54; sale ancora verso nord escludendo la contrada Madonna dell'Alto, include invece nel comprensorio la strada Mennoliti, interseca la strada provinciale Mazara del Vallo-Salemi e segue fino ad incontrare la strada comunale Serrone che segue a nord sino ad incontrare la provinciale Mazara del Vallo-Salemi; continua sino al bivio della contrada Patatari; volge a nord-ovest includendo nel comprensorio case Patatari, sino ad incontrare la strada comunale Secolo Nuovo, che segue sino al bivio di Costiera, includendo le contrade fondo Palma-Secolo Nuovo, Canino: lascia ad ovest la borgata Costiera, seguendo per la comunale Roccazello e per quota 103-101 sino ad incontrare la strada Mazara del Vallo-Salemi che segue sino al bivio della trazzera Marsala Castelvetrano a quota 125; indi volge a nord-ovest per quota 152, Case Fontana Bianca, quota 238-230 a Timpone Gesso, quota 204, attraversa la strada intercomunale Marsala-Salemi che passa per la contrada Torretta e prosegue sino ad incontrare la strada Marsala-Salemi che passa per la contrada Giummarella, precisamente alla cantoniera del km. 25, che rappresenta il vertice nord-ovest del comprensorio; continua per detta comunale sino a Chiesa Pusillesi, Passo di Calcara; indi volge verso nord-est per contrada Ulmi, quota 516-555, Case Di Giovanni sino ad incontrare la provinciale Vita-Salemi e precisamente al P. K. 14.500; segue detta strada

Vita-Salemi verso sud e passando ad ovest dell'abitato di Salemi, continua verso Mazara del Vallo sino al bivio con trazzera Salemi-Castelvetrano; 134-212; lascia la trazzera e si dirige per quota 302 per monte del Coco, quota 319-341, includendo la contrada Zafferano, sino a congiungersi al P. K. O della SS. 115 Santa Ninfa-Castelvetrano che segue sino al P. K. 53; indi volge ad ovest sino ad incontrare la strada della montagna a quota 124, lascia fuori comprensorio la contrada Giallonghi; segue verso sud la detta strada, sino ad incontrare la trazzera Trapani-Castelvetrano a quota 171, escludendo la contrada Fontanella, sino a congiungersi alla intercomunale Castelvetrano-Mazara del Vallo, precisamente a quota 90 passa per quota 85, per contrada Truglio ed incrocia la SS. 115 al km. 64,800 circa, sino a congiungersi con la ferrovia Mazara del Vallo-Castelvetrano, volge a sud-ovest seguendola sino a Torre Campana; da qui continua per il limite dei comuni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara sino al mare e precisamente in contrada Granitola; poi volge verso ovest seguendo il mare fino a congiungersi con la linea perimetrale ovest.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria e i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

Terreni a coltura asciutta.

Obbligo della presentazione dei piani particolari per ogni 30 Ha di superficie.

Per quanto riguarda i fondi di estensione inferiore ai 30 Ha si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

1) Obbligo di provvedere alla sistemazione dei terreni in pianura con drenaggi, fossi di scolo, etc. Sono anche da prevedere opere di sistemazione collinare di tipo estensivo.

2) Per le proprietà superiori ai 30 Ha obbligo di provvedere all'allacciamento con la più vicina rotabile a mezzo di stradelle interpoderali alberate qualora le rotabili distino 1 km semprechè la costruzione della strada interpoderale non comporti l'esecuzione di importanti opere d'arte.

3) Obbligo di provvedere alla captazione razionale di tutte le risorse idriche manifeste in ogni proprietà, purchè economicamente convenienti, utilizzando le acque per uso potabile ed eventualmente per irrigazioni, o con allacciamento da acquedotti.

4) Obbligo di destinare il 15 % della superficie di ciascuna proprietà a coltura arborea ed arbustiva.

5) Per le proprietà superiori ai 10 Ha obbligo di un carico di bestiame di almeno ql. 1 di p. v. per Ha di seminativo semplice ed alberato di cui il 60 % da reddito.

6) Obbligo per i fondi superiori ai 30 Ha di provvedere alle abitazioni per i salariati fissi od i compartecipanti in ragione di una famiglia per ogni 15 Ha di vigneto e 25 di seminativo.

Ogni abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65.

I fondi obbligati ad allevare bestiame bovino dovranno essere dotati di stalla e concimaia in muratura od, in casi eccezionali, in fossi di terra col fondo impermeabile od impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

Sussiste altresì l'obbligo di effettuare opere di ripristino e manutenzione dei fabbricati esistenti.

Gli obblighi di cui sopra vanno adempiuti:

a) entro tre anni successivi e con carattere di gradualità, alla costruzione delle previste opere di competenza pubblica (strade-approvigionamento idrico) previste nella zona, per quanto riguarda gli obblighi di cui al n. 2 e nel caso in cui nella zona non fossero previste opere di competenza pubblica, perchè esistenti, gli obblighi di cui sopra dovranno essere adempiuti entro i tre anni successivi e con carattere di gradualità, dall'approvazione del presente piano, con inizio dal primo anno;

b) entro i due anni successivi alla esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di competenza statale per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 1 nel caso in cui le opere previste non fossero eseguibili in assenza di quelle di competenza pubblica. Entro i due anni successivi all'approvazione del presente piano nel caso in cui le opere di competenza privata fossero eseguibili in assenza di quelle di competenza pubblica e con inizio dal primo anno;

c) entro i cinque anni successivi alla esecuzione delle opere di competenza pubblica per quanto riguarda gli obblighi di cui ai nn. 4), 5) e 6) se la loro esecuzione è da esse dipendente. Entro i cinque anni successivi, e con carattere di continuità all'approvazione del presente piano generale se le opere di competenza privata sono eseguibili perchè non dipendenti da quelle di competenza pubblica con inizio dal primo anno;

d) entro i tre anni successivi all'approvazione del presente piano per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 3 e con inizio dal primo anno.

Terreni irrigui.

Obbligo della presentazione dei piani particolari per ogni 10 Ha di superficie. Per i fondi di estensione inferiore ai 10 Ha si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

1) Obbligo di provvedere alla sistemazione dei terreni in pianura con drenaggi, fossi di scolo, ecc.

2) Per le proprietà superiori ai 15 Ha obbligo di provvedere all'allacciamento con la più vicina rotabile a mezzo di stradelle interpoderali qualora le rotabili distino 1 km. semprechè la costruzione della strada interpoderale non comporti l'esecuzione di importanti opere d'arte.

3) Obbligo di provvedere alla captazione razionale di tutte le risorse idriche manifeste in ogni proprietà, purchè economicamente convenienti.

4) Obbligo di attuare un ordinamento colturale che preveda la completa utilizzazione dell'acqua irrigua con colture cerealicole, foraggere, industriali per l'80 % della superficie ed ortofrutticola per il rimanente 20 % della superficie.

5) Obbligo di allevare stabilmente nelle aziende di estensione superiore ai 5 Ha un carico di bestiame pari a ql. 2.25 di p. v. per Ha di seminativo di cui il 60 % da reddito.

6) Obbligo di assicurare stabili insediamenti di contadini nella misura di una famiglia per ogni 5 Ha.

Gli obblighi di cui sopra vanno adempiuti:

a) entro i tre anni successivi e con carattere di gradualità, alla costruzione delle opere di competenza pubblica previste nella zona in cui ricadono le proprietà per quanto riguardano gli obblighi di cui al n. 2). Nel caso in cui nella zona non fossero previste opere di competenza pubblica, perchè esistenti, gli obblighi di cui sopra dovranno essere adempiuti entro i tre anni successivi e con carattere di gradualità all'approvazione del presente piano e con inizio dal primo anno;

b) entro i due anni successivi alla esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di competenza statale per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 1 nel caso in cui le opere previste non fossero eseguibili in assenza di quelle di competenza pubblica. Entro i due anni successivi all'approvazione del presente piano nel caso in cui le opere di competenza privata fossero eseguibili in assenza di quelle di competenza pubblica, con inizio dal primo anno;

c) entro i tre anni successivi al completamento delle opere pubbliche relative alla dotazione di acqua irrigua per quanto ha riferimento ai nn. 4, 5 e 6 e con inizio dal primo anno;

d) entro i tre anni successivi all'approvazione del presente piano per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 3 e con inizio dal primo anno.

Obblighi di carattere generale.

Lungo i corsi di acqua oltre alla costruzione delle briglie sarà provveduto anche alla piantagione di alberi allo scopo di evitare frane e smottamenti.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'amministrazione del Consorzio Delia-Nivolelli, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 31 maggio 1954

L'Assessore: GERMANÀ

(4200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modalità per la presentazione de' documenti per la partecipazione al concorso per titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954;

Visto il bando 3 maggio 1954 dei concorsi per titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti e Licei artistici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso a cattedre nelle Accademie di belle arti e Licei artistici, bandito con decreto Ministeriale 3 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 giugno 1954, non è richiesta la presentazione entro il termine di cui all'art. 4 del bando, dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 4 citato.

E' fatto, peraltro, obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda, che dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal bando:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Rimane invariato il termine di presentazione dei titoli di merito (accademici, scientifici, scolastici, ecc.), il quale è quello stesso di presentazione della domanda.

Art. 2.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati dal Ministero a presentare sotto pena di decadenza, entro un mese dall'invito:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziario;

c) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego;

d) l'estratto dell'atto di nascita;

e) il certificato di cittadinanza italiana;

f) il certificato di godimento dei diritti politici;

g) il documento concernente la posizione militare del candidato in sostituzione del quale non è ammessa la dichiarazione dell'autorità militare attestante la tempestiva richiesta del documento medesimo;

h) lo stato di famiglia, se coniugati, o vedovi con prole;

i) il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti innanzi specificati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo. Ne sarà consentita la regolarizzazione, purchè non siano superati i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Tali termini sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residente in territorio metropolitano.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto concerne le restanti norme del bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1954
Registro n. 34, *foglio n.* 386

(4245)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 aprile 1954, nn. 16601 e 16791, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica del consorzio Casteldelfino-Bellino e Pontechianale è rimasto vacante di titolare per la rinuncia della vincitrice precedentemente designata e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Demarosi Luigia, idonea al concorso indicato nelle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del consorzio Casteldelfino-Bellino e Pontechianale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni costituenti il citato Consorzio la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: JOANNIN

(4133)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.